

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1436)

ALLEGATO 2

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1970

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,  
della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria

### ALLEGATO

**Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Liguria**

Comunicate alla Presidenza il 3 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente  
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1436 concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria, si comunica che dal

Presidente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 1° marzo 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1436.

f.to: COLOMBO

## MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

## Art. 1.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« La Liguria è costituita in Regione autonoma dotata di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana una e indivisibile, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto ».

## Art. 6.

*È sostituito dal seguente:*

« La Regione persegue gli obiettivi di un effettivo decentramento favorendo, nell'esercizio delle sue attività, la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, potenziando gli istituti di autonomia locale quali mezzi per l'adeguamento delle istituzioni e del loro operare al libero sviluppo della società ».

## Art. 7.

*È sostituito dal seguente:*

« La Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate dalla Costituzione esercita le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili e urgenti secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato ».

## Art. 14.

*Il secondo comma è soppresso.*

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« Le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti nonchè i modi di esercizio degli stessi sono disciplinati dalla legge regionale ».

Art. 34.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Il voto è di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta del Consiglio ».

Art. 52.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Le proposte di legge approvate dal Consiglio regionale sono comunicate entro cinque giorni dalla deliberazione, a cura dell'Ufficio di presidenza, al Commissario del Governo ».

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« Nel caso in cui il Consiglio approvi la proposta di legge rinviata, la nuova deliberazione è comunicata, a cura dell'Ufficio di presidenza, al Commissario del Governo entro cinque giorni. In tal caso la nuova deliberazione si ha per approvata se il Governo della Repubblica non promuove entro quindici giorni la questione di legittimità innanzi la Corte costituzionale ovvero la questione di merito innanzi il Parlamento della Repubblica ».

Art. 56.

*Il quarto capoverso è sostituito dal seguente:*

« — le ordinanze di promozione di giudizio di legittimità costituzionale in seguito ad ordinanza della Corte costituzionale di comunicazione alla Regione Liguria interessata; ».

Art. 65.

*È sostituito dal seguente:*

« Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi costituzionali.

I controlli sostitutivi sugli enti locali previsti dalle leggi sono esercitati dalla Regione ».